



REPUBBLICA ITALIANA

198/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Aurelio LAINO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. **60859** del registro di segreteria, promosso da

OMISSIS, nata a *Omissis* il *omissis*, C.F. **OMISSIS** e **OMISSIS**, nata a *Omissis* il *omissis*, C.F. **OMISSIS**, rappresentate e difese, per procura notarile autenticata prodotta con l'atto di appello, dall'Avv. Andrea Bava (C.F. BVANDR64L24D969O) del Foro di Genova, (pec: avv.andreabava@certmail-cnf.it), e dall'avv. Enrico Rossi con elezione di domicilio nello studio del secondo in Roma Via Bertoloni, 44;

- appellanti-

contro

MINISTERO DELLA DIFESA- Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, C.F. 80425650589 con sede in Roma, Viale dell'Esercito, 186, rappresentato e difeso dal Direttore della Divisione dott.ssa Nicoletta GLIUBICH, (pec: previmil@postacert.difesa.it);

- appellato-

per la riforma

della sentenza n. 93/2022 della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria - depositata in data 6 ottobre 2022, non notificata.

VISTO l'atto di appello;

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza del 4 luglio 2024, con l'assistenza del segretario di udienza dott.ssa Maria Vittoria Zotta, la relatrice Consigliere Meniconi Beatrice, l'avv. Andrea Bava per le appellanti, e, per il Ministero della Difesa, il delegato tenente colonnello Roberto Sulli.

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza gravata la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Liguria ha rigettato il ricorso proposto dalle odierne appellanti -rispettivamente la vedova e la figlia del capitano di vascello *Omissis*, deceduto il *omissis*, nel corso di una esercitazione notturna della Marina Militare nella quale l'elicottero a bordo del quale era impegnato

precipitava prendendo fuoco- teso ad ottenere il riconoscimento dello speciale trattamento pensionistico di reversibilità di cui all'art. 1897 del codice dell'ordinamento militare, in considerazione del fatto che il loro congiunto era stato dichiarato -con sentenza del Tribunale di Genova - Sezione Lavoro n. 77/2010 - "equiparato a vittima del dovere".

Secondo il giudice territoriale il trattamento pensionistico richiesto sarebbe concedibile nei soli casi contemplati nella anzidetta previsione, da ritenere tassativi, non potendosi invece estendere alle diverse fattispecie indicate nell'art. 1, comma 564, della legge finanziaria 2006, a cui l'anzidetto giudice del lavoro avrebbe fatto riferimento.

Per il primo giudice, inoltre, l'interpretazione restrittiva della previsione normativa non sarebbe in contrasto con la Carta costituzionale, così determinando la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del richiamato art. 1897 del codice dell'ordinamento militare sollevata dal difensore delle istanti.

2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso in appello la moglie e la figlia dell'ex ufficiale della Marina Militare *Omissis*, notificato in data 14 giugno 2023 e depositato in pari data, lamentando la

-“Violazione di legge -art. 1897 n.c.o.m. in rapporto all'art. 1 commi 562 e ss. l. 266/05”:

Secondo le appellanti il giudice territoriale avrebbe fornito una interpretazione testuale della norma che tuttavia non avrebbe tenuto in

debito conto il riferimento, contenuto nella legge finanziaria del 2006 (art. 1 commi 562, 563 e 564 della legge n. 266/2005), ad una nozione unitaria di “vittima del dovere”, non potendosi distinguere all’interno della categoria tre figure di “Super Vittime del dovere” ovvero quelle cadute nello svolgimento di servizi di ordine pubblico, o di vigilanza a infrastrutture civili e militari o in operazioni di soccorso, che, secondo l’interpretazione resa in prime cure, sarebbero le uniche a poter beneficiare dello speciale trattamento pensionistico.

Per l’art. 12 delle preleggi all’interpretazione letterale dovrebbe affiancarsi l’interpretazione logica, per cui sarebbe da indagare l’intenzione del legislatore che, all’art. 1, comma 563, della ridetta legge finanziaria, avrebbe contemplato sei figure di vittime del dovere, all’interno delle quali ricomprendere le tre anzidette, senza operare alcuna distinzione tra le medesime, non desumibile neanche da altre fonti normative o dalla giurisprudenza di riferimento.

La sentenza gravata avrebbe poi sbrigativamente evaso la questione di legittimità costituzionale sollevata in prime cure, riproposta dalla difesa delle appellanti con riferimento agli artt. 3, 32, 35 e 38 della Costituzione, evidenziando inoltre la decorrenza del trattamento pensionistico con riferimento alla eccezione di prescrizione quinquennale sollevata *ex adverso*.

Hanno concluso per la riforma della sentenza impugnata e perché:

“sia affermato il diritto delle ricorrenti, ciascuna per quanto di competenza, alla riliquidazione della pensione indiretta iscr. 4703677, ex art. 1897 comma 1 e 5 d.p.r. 66/2010, con la decorrenza 7 10 16 , e dunque con condanna alla riliquidazione della medesima pensione da tale data nell’ importo della pensione corrispondente al trattamento complessivo di attività del grado di capitano di corvetta (o se migliore sul grado superiore di capitano di fregata) ivi compresi gli emolumenti pensionabili di pertinenza da tale data, da riliquidarsi poi in relazione ai miglioramenti economici attribuiti tempo per tempo ai militari in attività di servizio, con interessi e rivalutazione con il criterio del maggior danno ex art. 429 c.p.c. sulle differenze rispetto a quanto già percepito.

Vinte spese, diritti ed onorari di causa.”

3. Con memoria di costituzione, depositata in data 12 giugno 2024, il Ministero della Difesa ha contestato l’atto di appello, ritenendo infondati tutti i motivi di doglianza, in quanto il riconoscimento dello *status* di “equiparato alle vittime del dovere” in capo al compianto *Omissis* non implicherebbe il diritto delle eredi di beneficiare dello speciale trattamento di reversibilità invocato, in quanto il legislatore, con la norma speciale e di stretta interpretazione contenuta nell’art. 1897 del codice dell’ordinamento militare, l’avrebbe circoscritto ai soli tassativi casi contemplati di vittime del dovere, non estensibili in via analogica ai soggetti equiparati alle vittime del dovere, costituendo una misura

particolarmente favorevole in quanto, in sostanza, garantirebbe ai superstiti il trattamento che il defunto avrebbe goduto restando in vita.

La figura giuridica delle vittime del dovere disciplinata dal citato art. 1897 sarebbe meno ampia rispetto alle ipotesi previste dalla legge finanziaria 2006, coincidendo solo con quelle contemplate nelle lettere b), c) e d) dell'art. 1, comma 563, della ridetta legge finanziaria. L'intenzione del legislatore sarebbe dunque quella di operare dei distinguo tra i singoli benefici attribuibili.

Ha concluso per il rigetto dell'appello e, in subordine, per l'ipotesi del rinvio al primo giudice, ha riproposto le eccezioni di primo grado, con vittoria di spese.

4. Con memoria, depositata in data 24 maggio 2024, la difesa delle appellanti ha precisato che l'art. 1897 più volte citato si applicherebbe a tutte le vittime del dovere, e quindi non solo alle vittime del dovere in senso stretto di cui all'art. 1, comma 563, della legge finanziaria del 2006 ma anche ai soggetti equiparati alle vittime del dovere previsti nel medesimo art. 1, al successivo comma 564. Ha rilevato l'orientamento negativo espresso da questa Sezione in una precedente decisione, evidenziandone gli aspetti non condivisi.

5. All'odierna udienza i difensori di entrambe le parti hanno insistito nelle proprie prospettazioni, illustrando la giurisprudenza a sostegno e riportandosi ai documenti depositati in atti.

Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

6. La questione all'esame del Collegio concerne l'attribuibilità alle eredi di un militare deceduto in servizio, dichiarato "equiparato" alle vittime del dovere, dello speciale trattamento pensionistico di reversibilità disciplinato dall'art. 1897 del codice dell'ordinamento militare di cui al D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, denegato dal Ministero della Difesa con il provvedimento impugnato in prime cure.

Il giudice territoriale, con la sentenza gravata, ha ritenuto l'anzidetta norma, contenente previsioni tassative e di stretta interpretazione, non applicabile al caso in esame, neanche per effetto dell'avvenuto riconoscimento giudiziale al militare deceduto dello status di "vittima del dovere" ai sensi dell'art. 1, commi 562, 563, 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), norma anch'essa speciale ai fini delle premialità specifiche che riconosce alle vittime del dovere, e dunque non sovrapponibile a quella, dai confini più ristretti, contenuta nel richiamato codice dell'ordinamento militare.

Secondo le appellanti il giudice di prime cure avrebbe errato nell'interpretare restrittivamente l'art. 1897 del codice dell'ordinamento militare, che andrebbe invece letto alla luce delle più ampie previsioni contenute nella anzidetta legge finanziaria del 2006, per il loro riferimento ad una nozione unitaria di vittima del dovere, in ipotesi

dotata di capacità espansiva tale da superare la lettera del ridetto articolo 1897.

La censura non merita accoglimento, dovendo trovare conferma la sentenza di prime cure, che, in proposito, risulta congruamente motivata.

Per l'adeguata comprensione della vicenda in esame occorre, preliminarmente, ricostruire il quadro normativo di riferimento.

L'art. 1 della richiamata legge finanziaria del 2006 ha stabilito ai commi 562, 563, 564 quanto segue:

562. “Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le *vittime del dovere* individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006”.

563. “Per *vittime del dovere* devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

- a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
- b) nello svolgimento di *servizi di ordine pubblico*;
- c) nella *vigilanza ad infrastrutture civili e militari*;
- d) in *operazioni di soccorso*;
- e) in attività di tutela della pubblica incolumità;

f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.

“(Il richiamato art. 3 della L. n. 466/1980 ha riguardo “ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso [...]” .).

564. “Sono *equiparati* ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il *decesso*, in occasione o a seguito di *missioni di qualunque natura*, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute *dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative*”.

Il successivo comma **565** aggiunge che “Con regolamento da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma uno, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ... sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti.”

A sua volta, l'art. 1897, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare", prevede che:

"La pensione privilegiata spettante al coniuge superstite e agli orfani degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, caduti *vittime del dovere*, in servizio di ordine pubblico o di vigilanza a infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, ovvero deceduti successivamente per la stessa causa, è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, se più favorevole, in misura pari al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto all'epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione degli assegni per il nucleo familiare e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati".

Fatta questa doverosa premessa, il Collegio osserva che, nel caso in esame, con la sentenza n. 77/2010 il Tribunale di Genova, adito dalle appellanti per il riconoscimento dei benefici di cui all'appena illustrato art. 1, commi 562 e ss., della legge n. 266/2005, ha ritenuto sussistere in capo al militare lo *status di equiparato alle vittime del dovere*, ai sensi del riportato comma 564. Nella pronuncia del giudice ordinario si legge infatti che: "Premesso che, nella specie, è pacifico che il decesso del *Omissis* è avvenuto a seguito di caduta e conseguente esplosione

dell'elicottero sul quale lo stesso si trovava, "nell'ambito di una esercitazione internazionale denominata "Squalo 2001" per compiere un'azione militare come normale attività addestrativa" (così si legge testualmente nella comparsa del Ministero della Difesa) e che la famiglia ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio del decesso del congiunto (v. decreto n. 20 della Direzione Generale per il Personale Militare - IV Reparto del 30 gennaio 2004 ed atti ivi richiamati), appare indubitabile che la missione *de qua* rientri nel disposto del comma 564, come integrato dall'art. 1 del d.pr. n. 243/2006, posto che detta attività (definita dallo stesso Ministero come addestrativa nel quadro di esercitazioni internazionali), è sussumibile sia sotto l'ampia portata della locuzione "missione di qualunque natura" sia nel *genus* delle missioni di servizio implicanti l'esistenza di circostanze straordinarie che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.". Conseguentemente al detto riconoscimento, il giudice ordinario ha dichiarato "tenuto il Ministero della Difesa al riconoscimento quale vittima del dovere del CC *Omissis*" obbligandolo a riconoscere alla moglie e alla figlia le provvidenze conseguenti.

Ebbene l'odierno Collegio osserva che dal riconoscimento, per opera della anzidetta sentenza del giudice ordinario, dello *status* di *equiparato* a vittima del dovere in capo al coniuge, nonché padre delle appellanti, non

può discendere automaticamente il diritto di queste ultime a beneficiare dello speciale trattamento di reversibilità invocato con il presente giudizio, come peraltro ha correttamente statuito il giudice di prime cure. Con orientamento pregresso, dal quale non vi è motivo di discostarsi, questo Collegio ha già avuto modo di precisare che le previsioni contenute nella legge finanziaria del 2006, sopra riportate, circoscrivono la loro efficacia nei ristretti ambiti in esse indicati, come è anche agevolmente desumibile dal complesso normativo di attuazione, contenuto nel D.P.R. 7 luglio 2006 n. 243, "Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266", poco sopra richiamato.

Dalla disamina di tale complesso normativo si evince infatti che i benefici erogabili per effetto della equiparazione alle vittime del dovere di cui alla legge finanziaria del 2006 sono unicamente quelli indicati dal citato regolamento (assegno vitalizio, esenzione ticket, borse di studio, esenzione imposta di bollo, assistenza psicologica, etc.), tra i quali non è mai contemplato il beneficio pensionistico di reversibilità di cui all'art. 1897 del codice dell'ordinamento militare (si veda in proposito il

combinato disposto dell'art.1, comma 1, lett. a) e dell'art. 4 del citato regolamento).

La limitazione alle sole provvidenze contemplate nella norma, peraltro, si giustifica non solo in virtù del tenore letterale delle norme, ma anche in considerazione del limite di spesa indicato nella fonte normativa primaria (comma 562 e 565 della più volte richiamata legge finanziaria 2006), e poi ribadito in quella secondaria (art. 2 e 4).

Peraltro sembra emergere dai documenti di causa che le appellanti abbiano già beneficiato di tutte le provvidenze previste dalla normativa da ultimo illustrata.

In proposito si osserva che la giurisprudenza di questa Corte, prendendo in esame il più ampio *status* di vittima del dovere (a cui lo *status* di *equiparato* fa rinvio) ha stabilito, con orientamento condivisibile, che "... occorre, tuttavia, considerare, in conformità a precedenti giurisprudenziali pienamente condivisi da questo giudicante, che la qualifica di <vittima del dovere> delineata dal legislatore del 2005 ampliando le circostanze al ricorrere delle quali tale qualifica si configura, allo scopo di estendere progressivamente in favore dei soggetti considerati dai più volte citati commi 563 e 564 dell'art. 1 della Legge Finanziaria 2006 i benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, rileva - e, potrebbe dirsi, si esaurisce - nel contesto normativo in cui ha visto la luce e allo scopo predetto, senza

poter essere utilizzata al di fuori dei termini e delle modalità di attuazione della normativa de qua (Sez. Emilia-Romagna, n. 179/2014 cit.). Né in contrario potrebbe addursi che esista una nozione unitaria di vittima del dovere, in ipotesi dotata di capacità espansiva tale da superare il chiaro dettato letterale dell'art. 1897, comma 1, c.o.m. [...] Così come dianzi affermato per l'art. 1897 c.o.m., occorre ribadire che anche nel caso delle disposizioni recate dalla L.F. 2006 ci troviamo di fronte ad una normativa speciale, prevalente e sostitutiva della normativa generale, laddove non espressamente richiamata, non estensibile ad altre diverse fattispecie, posto che <il rinvio operato da una norma speciale conduce necessariamente alle regole dettate in via generale e non a quelle relative ad altri casi particolari, non applicabili in via analogica> (Sez. Liguria, n. 189/2021 cit.).

Tra le due discipline speciali della cui applicazione si tratta non è, dunque, possibile alcun reciproco rinvio, dovendosene inferire che la figura giuridica delle <Vittime del dovere> disciplinata dall'art. 1897 c.o.m. non è sovrapponibile a quella rilevante ai fini delle premialità accordate dalla l. n. 266/2005, in quanto meno ampia, essendo il beneficio pensionistico ivi previsto limitato al coniuge superstite e agli orfani di ristrette categorie di dipendenti pubblici (personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare) ed esclusivamente nelle ipotesi contemplate dal medesimo art. 1897, coincidenti con quelle di cui

alle lettere b), c) e d) dell'art. 1, comma 563 della stessa l. n. 266/2005, che dunque esauriscono il campo di applicazione dell'istituto previdenziale di favore... In quanto dotata delle caratteristiche della specialità, dal momento che detta previsioni derogatorie rispetto all'ordinario regime previdenziale dirette a disciplinare situazioni particolari, la norma di cui si invoca l'applicazione <necessita, ai fini dell'estensione ad altre categorie di vittime del dovere (in sostanza ad altri casi parimenti particolari), di un'espressa previsione normativa>, che nel caso di specie non sussiste. Se ne deve dedurre <l'impossibilità di applicare la norma de qua sia alle fattispecie di cui al comma 563 che non sono enumerate nell'art. 1897 - vale a dire per le vittime del dovere perite a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità - sia alle situazioni che a dette fattispecie rinviano, in quanto riguardanti soggetti (indicati dal comma 564 ...), equiparati a personale militare a sua volta non rientrante nel perimetro di applicazione dell'art. 1897 COM>.... Contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, le condizioni previste da tale disposizione codicistica per il riconoscimento dello speciale trattamento pensionistico di reversibilità sono, pertanto, da ritenersi tassative" (Sez. Giur. Liguria, sent. n. 93/2022...)" (Corte conti,

Sez. Giur. Campania, sent. n. 809/2022;)" (Corte conti, Sez. I App., sent. n. 98/2024 in data 12.4.2024).

Nel caso in esame trova dunque conferma la decisione del giudice di prime cure, che ha correttamente ritenuto non spettante il beneficio previdenziale richiesto, anche nella parte in cui ha reputato insussistente il contrasto con le disposizioni della Carta costituzionale, con motivazione conferente alla quale, *breviter*, si rinvia.

Si osserva, in dettaglio, che la giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata dalla difesa delle parti appellanti, e ribadita nel corso dell'odierna udienza, anche con riferimento all'art. 3 della Costituzione e ai principi costituzionali di razionalità ed equità sottesi, non è decisiva ai fini della odierna pronuncia, sia perché in gran parte attinente alla questione del riparto di giurisdizione in materia di benefici assistenziali ex legge n. 266/2005 (assegnata al giudice ordinario, in qualità di giudice del lavoro), sia perché relativa a questioni limitate ad alcuni benefici economici (assegni vitalizi ex art. 2 legge n. 407/98, per importi di circa euro 258,23/500,00), ben diverse rispetto al più ampio trattamento di reversibilità invocato nell'odierna sede, per il quale si ritiene che, solo il legislatore possa intervenire con la *vis expansiva* auspicata dalle appellanti.

Conclusivamente, ed assorbita ogni altra questione, il Collegio ritiene l'appello non fondato e pertanto da rigettare, con conferma della sentenza di prime cure.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in ragione della gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello iscritto al n. **60859** del registro di segreteria promosso da *OMISSIS* e *OMISSIS*, e, per l'effetto, conferma la sentenza gravata.

Condanna le parti soccombenti al pagamento delle spese legali in favore del Ministero della Difesa, liquidate nell'importo di euro 500,00.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio del 4 luglio 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Beatrice MENICONI

F.to Massimo LASALVIA

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 12/08/2024

PER IL DIRIGENTE

F.to Maria Vittoria Zotta